

PASSI CARRABILI

Guida illustrativa

Che cos'è un passo carrabile?

Qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idoneo allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra od altro materiale, da appositi intervalli lasciati nel marciapiede, una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. (vedi casistiche 1-2-3-4-5 di seguito illustrate)

Da chi è dovuto il canone?

Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ed in mancanza di questo dall'occupante di fatto.

Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido.

Il pagamento del canone può essere assolto o da un unico concessionario per tutti oppure, se specificatamente richiesto, può essere suddiviso in pari quota tra i soggetti richiedenti (vedi articolo 5, regolamento comunale COSAP)

Perché è dovuto il canone?

Il canone è dovuto ogni qual volta si perfezioni un'occupazione con conseguente sottrazione, anche parziale, della area pubblica all'uso della collettività, sia pure in modo potenziale o futuro.

Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

Cos'è un passo carrabile a raso?

Qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, cioè quelle aree che sono prive di alcuna opera/manufatto e modifica del piano stradale.

In questo caso il canone è dovuto solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico di divieto di sosta e la relativa autorizzazione. (vedi casistica 6 di seguito illustrata)

Per una corretta applicazione del canone di occupazione di suolo pubblico della fattispecie passi carrabili si rimanda comunque alla consultazione del regolamento COSAP del Comune di Cascina (https://www.sepi-pisa.it/comune_cascina/cosap_cascina_2017)


Dove reperire informazioni?

Ufficio S.E.Pi SpA, sito in via Palestro n.c. 4, Cascina, aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 14:15 alle ore 15:45.

Contattando il numero verde 800 432 073 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00, oppure inviando una mail all'indirizzo cosapcascina@sepi-pisa.it.


Casistica 1

passo carrabile tipologia:
sbassamento del marciapiede
rif. articolo 7, comma 7 regolamento
COSAP




Casistica 2

passo carrabile tipologia:
apposito intervallo lasciato nel marciapiede
rif. articolo 7, comma 7 regolamento
COSAP




Casistica 3

passo carrabile tipologia:
listone di pietra o altro materiale
(cemento ecc.)
rif. articolo 7, comma 7 regolamento
COSAP



Casistica 4

passo carrabile tipologia:
modifica del piano stradale pista
ciclopedonale
rif. articolo 7, comma 7 regolamento
COSAP



Casistica 5

passo carrabile tipologia:
filo con il manto stradale
rif. articolo 7, comma 7 regolamento
COSAP

Manufatto di tipo
cemento, listone in
pietra o altro
materiale o opera
visile ecc., anche se
a filo con il manto
stradale




proprietà privata

suolo pubblico

Casistica 6

Accesso carrabile a raso tipologia:
alcuna opera di modifica dell'area
pubblica antistante
rif. articolo 8 regolamento COSAP

Area priva di alcuna
opera/manufatto e modifica del
piano stradale



proprietà privata

suolo pubblico

Si precisa che anche in corrispondenza di accessi a corti private od immissione di strade private su via pubblica, le fattispecie di occupazione sottoposte al pagamento del canone sono le medesime di quelle rappresentate nelle casistiche 1 – 2 – 3 – 4 e 5 (interruzione di marciapiede, sbassamento del marciapiede, realizzazione di manufatto, ecc....).